

PILOTAGGIO

Decreto Direzione marittima di Trieste n° 09/2016

Trieste, 30/12/2016

ARTICOLO 1

A decorrere dal 1° Gennaio 2017, le tariffe per il servizio di pilotaggio della Corporazione dei Piloti del Golfo di Trieste per i porti di Trieste e Monfalcone sono così determinate:

a) Tariffe porto di Trieste

1 - Servizio reso a bordo:

1.1 - Per tutte le navi, comprese le petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base Euro 2017-2018
0	500	126,72
501	1.000	151,57
1.001	2.000	205,40
2.001	3.500	253,45
3.501	5.000	302,31
5.001	7.000	360,29
7.001	10.000	412,47
10.001	15.000	528,42
15.001	20.000	651,83
20.001	25.000	749,55
25.001	30.000	851,44
30.001	40.000	988,92
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T.		Euro 148,26

1.2 - Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%

1.3 - Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per porto comunitario continentale nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotati		Tariffa base euro 2017-2018
0	500	93,82
501	1.000	112,21
1.001	2.000	152,07
2.001	3.500	187,64
3.501	5.000	223,82
5.001	7.000	266,74
7.001	10.000	305,38
10.001	15.000	391,22
15.001	20.000	482,58
20.001	25.000	554,94
25.001	30.000	630,37
30.001	40.000	732,16
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T.		Euro 109,77

2 - Servizio reso tramite stazione radio (VHF)

2.1 - Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell' art. 4 del Decreto Ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotati		Tariffa base euro 2017-2018
0	500	24,02
501	1.000	36,44
1.001	2.000	51,35

b) Tariffe porto di Monfalcone

1 - Servizio reso a bordo:

1.1 - Per tutte le navi, comprese le petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotati		Tariffa base Euro 2017-2018
0	500	114,22
501	1.000	136,48
1.001	2.000	191,37
2.001	3.500	296,88
3.501	5.000	449,47
5.001	7.000	524,40
7.001	10.000	656,41

Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 G.T. Euro 97,17

1.2 - Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%

1.3 - Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da per porto comunitario continentale nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotati		Tariffa base Euro 2017-2018
0	500	83,04
501	1.000	99,22
1.001	2.000	139,12
2.001	3.500	215,69
3.501	5.000	326,77
5.001	7.000	681,24
7.001	10.000	477,21

Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 G.T. Euro 70,64

2 - Servizio reso tramite stazione radio (VHF)

2.1 - Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell' art. 4 del Decreto Ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotati		Tariffa base euro 2017-2018
0	500	31,90
501	1.000	38,58
1.001	2.000	53,40

ARTICOLO 2

Sempre a partire dal 1° Gennaio 2017:

- 1) Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe del servizio di pilotaggio dovranno intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.
- 2) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all' uopo elaborato e che consente di ottenere i valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = K1V \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } K1 = 0,2 + 0,02 \text{ LOG } 10 V \text{).}$$

Qualora non fosse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n. 653/94, che consente, sia pure con un' approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = VE \times a \quad \text{dove } VE = L \times B \times H$$

L= Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B= Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H= Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata sui registri a bordo della nave.

a= F (VE) da calcolare con l' interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
fino a	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,3
	200.000	0,29
	250.000 e oltre	0,28

Per le navi traghetto, il sistema di commisurazione delle tariffe sarà articolato, per il servizio di pilotaggio, secondo le modalità di seguito indicate:

Il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall' applicazione delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri (Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)	0,75
Traghetti merci (Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Ferries Ro-Ro Cargo Ferries Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)	0,78

ARTICOLO 3

Le tariffe di cui all' art. 1 si applicano per i pilotaggi in entrata, in uscita e per i movimenti nell' interno del porto di Trieste, mentre per il porto di Monfalcone si applicano per le prestazioni rese alle navi in entrata ed uscita da e per la boa foranea che segnala l'imboccatura del canale d'accesso al porto stesso.

ARTICOLO 4

Alle navi da guerra ed alle navi ospedale, nazionali ed estere, che richiedano il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all' art. 1), calcolate sulla base della stazza lorda; in mancanza del dato della stazza lorda, si farà riferimento alla Stazza Standard determinata con le modalità di cui alla circolare n. 545642 del Ministero Marina Mercantile in data 27.10.1971 ed individuata nelle tabelle allegate rispettivamente, alla Circolare stessa (per le navi da 500 a 60.000 TSL) ed alla Circolare n. 5203508 del Ministero della Marina Mercantile in data 05.07.1990, titolo "Porti, serie VII, n° 91" (per le navi da 65.000 a 180.000 TSL).

ARTICOLO 5

Alla tariffa di cui all' art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF) vanno addizionate le sottoelencate maggiorazioni:

a.- per fuori orario

- 1) Il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) Il 50% per le prestazioni eseguite di domenica;
- 3) Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella al punto 2);
- 4) Il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 1° novembre (festa Ognissanti) cada di domenica.

Le maggiorazioni percentuali si applicano tenendo conto dell' ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

b.- per carichi pericolosi

- 1) Il 16% della tariffa base per le prestazioni rese a navi che abbiano a bordo liquidi infiammabili, limitatamente a quelli indicati dal Decreto Ministeriale 31.07.1934 nelle categorie A e B e dal D.P.R. 06.06.2005 n° 134 o assimilabili, aventi un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C°
Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1° classe del DPR 06.06.2005 n 134 od ad esse assimilabili.
 - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "GAS FREE" valido al momento di pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel DPR 06.06.2005 n 134.

c.- per prestazioni effettuate con un secondo pilota:

Il 50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

d.- manovre senza macchina/movimenti:

- a) per le manovre effettuate senza l'uso di macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1 .
- b) per le manovre da un ormeggio all'altro che impegnano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

e.- pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente Decreto

ARTICOLO 6

I compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l' Esecuzione del Codice della Navigazione (parte Marittima) sono disciplinati come segue:

- 1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "Regolamento Locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Trieste", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

- a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia dal limite suddetto:

	TRIESTE		MONFALCONE	
per navi da 0 a 2.000 G.T.	Euro	35,83	Euro	45,57
per navi da 2.001 G.T. in poi	Euro	37,34	Euro	51,65

- b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia fuori dal limite suddetto:

	TRIESTE		MONFALCONE	
per navi da 0 a 2.000 G.T.	Euro	51,83	Euro	70,42
per navi da 2.001 G.T. in poi	Euro	56,40	Euro	73,79

- 2) quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	TRIESTE		MONFALCONE	
per navi da 0 a 2.000 G.T.	Euro	88,43	Euro	116,03
per navi da 2.001 G.T. in poi	Euro	96,11	Euro	124,08

- 3) quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle 3 ore è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le 6 ore al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto ed alloggio riservato agli ufficiali.

- 4) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente per raggiungere il porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto il compenso è il seguente:

	TRIESTE		MONFALCONE	
per navi da 0 a 2.000 G.T.	Euro	35,83	Euro	45,57
per navi da 2.001 G.T. in poi	Euro	37,34	Euro	51,65

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza od il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale al seguente importo:

PORTO DI TRIESTE

50% della tariffa base in porto.

75% della tariffa base per i pilotaggi al e dal cantiere ex Alto Adriatico di Muggia, pontile della ex

PORTO DI MONFALCONE

50% della tariffa base in porto.

La partenza od il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo sino ad un massimo di mezz' ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora sia rimasto a bordo oltre la mezz' ora al pilota sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz' ora di attesa a bordo prima dell' inizio della manovra.

- 6) quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all' importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso fino ad un massimo di un' ora dal momento in cui è iniziato il servizio.
- 7) qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l' entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all' importo della tariffa di base. L' entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un' ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un' ora sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell' inizio della manovra.

ARTICOLO 7

Per l'assistenza alle prove in mare od alle compensazioni di bussole, di radiogoniometri, ecc. esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

	TRIESTE		MONFALCONE	
per navi da 0 a 2.000 G.T.	Euro	88,43	Euro	116,02
per navi da 2.001 G.T. in poi	Euro	96,10	Euro	124,08

ARTICOLO 8

Nel porto di Trieste per il pilotaggio al e dal Cantiere ex Alto Adriatico di Muggia, pontile della ex Società Aquila (ora Silone), porto industriale, san Sabba, Pontili SIOT, ed ex Terni, oltre alla tariffa base è dovuto un compenso supplementare di:

per navi da 0 a 2.000 G.T.	Euro	60,23
per navi da 2.001 G.T. in poi	Euro	70,87

ARTICOLO 9

I compensi di cui agli art. 6, 7 e 8 hanno carattere forfetario e non sono pertanto soggetti ad alcune delle maggiorazioni previste dall' art. 5.

ARTICOLO 10

Nel porto di Monfalcone l'assistenza per l'ancoraggio in rada oltre il limite stabilito per il pilotaggio dall'art. 1 del presente Decreto è compensato con la seguente tariffa base:

per navi da 0 a 2.000 G.T.	Euro	82,49
per navi da 2.001 a 10.000 G.T.	Euro	101,74
per le navi da 10.001 G.T. in poi	Euro	198,57

ARTICOLO 11

Nei porti di Trieste e di Monfalcone, alle navi armate o noleggiate da, uno stesso soggetto in forma individuale o associata, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, si applicano le seguenti

dal 1° al 3° approdo	100% della tariffa base di cui all' art. 1 punto 1
dal 4° al 15° approdo	80% della tariffa base di cui all' art. 1 punto 1
dal 16° al 25° approdo	70% della tariffa base di cui all' art. 1 punto 1
dal 26° al 40° approdo	60% della tariffa base di cui all' art. 1 punto 1
oltre il 40° approdo	50% della tariffa base di cui all' art. 1 punto 1

Nei porti di Trieste e di Monfalcone, alle sole navi traghetto RO-RO PAX di cui all'articolo 1 punto 1.3 armate o noleggiate da un soggetto di cui al comma 1, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, si applicano le tariffe di seguito specificate:

dal 1° al 15° approdo	65% della tariffa base
dal 16° al 30° approdo	50% della tariffa base
oltre il 30° approdo	35% della tariffa base

eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l' approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione piloti l' applicazione delle condizioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all' applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto dal quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita iva unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l' applicazione della tariffa intera di cui all' art. 1. L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF. Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi : gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre

ARTICOLO 12

(termini per il pagamento o conseguenze del loro mancato rispetto)

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del decreto legislativo n° 231 del 2002 come modificato dal decreto legislativo n° 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'autorità marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Ferme restando le conseguenze previste dalla citata normativa nel caso di mancato rispetto dei termini, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 12 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi e non provvedono entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura, perdono il beneficio della riduzione a partire dal trimestre successivo a quello in cui scade il termine di sessanta giorni e lo riacquistano dal trimestre successivo a quello in cui avviene il pagamento.

ARTICOLO 13

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il Decreto n° 25/2014 datato 30/12/2014 è abrogato.